

Prot. 6988

Interpellanza a risposta orale – ex art. 37 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: Legittimità dell'IMU.

Il sottoscritto Consigliere Comunale MASSIMO GIANANGELI,

PREMESSO CHE

l'IMU è stata introdotta in "anticipazione sperimentale" dall' Art.13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n.201; il d.lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 (artt. 7, 8 e 9), ne ha stabilito la vigenza dal 2014 per gli immobili diversi dall'abitazione principale;

la Legge di Stabilità 2014, n. 147, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2013 ha introdotto una nuova Imposta Unica Comunale (IUC) che si articola in tre componenti: Imu, che continua ad essere disciplinata dall'art.13 del D.L.201/2011, Tari e Tasi;

la Legge di Stabilità 2016 ha confermato l'imposta, seppur con alcune differenti possibilità di esenzione e riduzione;

presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili: fabbricati, inclusa abitazione principale e pertinenze, e terreni agricoli. L'Imu è dovuta dai contribuenti per anni solari, proporzionalmente alla quota di possesso dell'immobile e in relazione ai mesi dell'anno per i quali il bene è stato posseduto;

PREMESSO INOLTRE CHE

la Commissione Tributaria Provinciale di Massa Carrara, con ordinanza n. 219 del 19 marzo 2015, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale della legge istitutiva dell'imposta unica sugli immobili (IMU), in relazione agli artt. 53 e 42 della Costituzione;

l'eccezione di incostituzionalità è stata formulata da un cittadino che ha visto respingere dal Comune le proprie istanze per il rimborso dell'IMU pagata per gli anni 2012 e 2013. L'adita CTP di Massa ha ritenuto l'eccezione "non manifestamente infondata", con conseguente remissione degli atti alla Corte costituzionale. L'ordinanza di remissione ha messo in luce, innanzitutto, il contrasto con il principio di capacità contributiva sancito dall'articolo art. 53 Cost., essendo l'IMU dovuta "indipendentemente dalla percezione di un reddito da parte del proprietario del bene. Il soggetto passivo è, cioè, tenuto al pagamento dell'imposta anche se privo di reddito, o se percettore di un reddito non sufficiente alla copertura dell'imposta: evenienze non improbabili, specie in tempi di recessione economica e di contrazione delle offerte di lavoro";

questa incapacità contributiva si tradurrebbe nella costrizione del soggetto passivo ad accettare soluzioni estreme, quali la svendita del bene o la ricerca di finanziamenti capestro per fronte all'obbligazione tributaria oppure a spogliarsi definitivamente del bene rinunciandovi a favore dell'ente comunale. Da qui il contrasto anche con l'art. 42 della Costituzione, in quanto l'IMU costituirebbe un insormontabile ostacolo al mantenimento del diritto di proprietà del bene, da destinare ad abitazione principale;

CONSIDERATO CHE

diversi giuristi ritengono fondata la necessità di una radicale rivisitazione dell'IMU al fine di orientarla alla piena attuazione del principio costituzionale della capacità contributiva, in modo da avere carattere progressivo e correlata con l'espressione più autentica di ricchezza;

a tal fine, sarebbe necessario sommare tutti i valori patrimoniali per ciascun soggetto passivo ed applicare una rettifica, in diminuzione, della base imponibile in funzione del reddito complessivo dichiarato nell'annualità di imposta precedente. Questo meccanismo permetterebbe di premiare la fedeltà fiscale e di penalizzare l'evasione pregressa, abbandonando il criterio di imposizione solamente di tipo "reale" ed introdurre la componente della "personalità" che considera altri parametri di natura personale o familiare, accordando ad esempio attenuazioni, esenzioni o maggiorazioni che tengano conto di elementi personali o familiari relativi agli immobili, quali, ad esempio, la loro destinazione urbanistica, la loro funzione economica o la condizione economica generale del contribuente e della sua famiglia.



Infatti, una normativa sulla imposizione immobiliare che sia equa e costituzionalmente compatibile non può non considerare la condizione della famiglia e delle sue esigenze primarie, allo scopo di adattare la tassazione con modalità ad assetto variabile, secondo le diversità riscontrabili, che vanno dal numero dei componenti della famiglia rispetto alla superficie dell'immobile, alla ricchezza ed al reddito complessivi, o al tenore di vita espresso dallo speso metro;

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
SI CHIEDE AL SINDACO**

- 1) se è a conoscenza della situazione sopra esposta e del contenzioso pendente in Corte Costituzionale relativo alla Imposta Municipale sugli Unica;
- 2) a quanto ammonta il gettito dell'IMU per il Comune di Jesi, per ogni anno da quando è stata adottata;
- 3) se è a conoscenza di quali possono essere per l'Ente le ripercussioni di un' eventuale sentenza della Consulta che confermi le criticità sollevate dalla Corte Tributaria Provinciale di Massa Carrara;
- 4) quali iniziative ha messo in campo o intendere mettere in campo per evitare eventuali gravi conseguenze per il Comune;
- 5) se ritiene possibile, anche in via precauzionale, adottare modalità di calcolo dell'imposta in questione introducendo strumenti per adattarla alle reali condizioni personali, come meglio dettagliato in premessa;
- 6) se intende sollevare richiesta di chiarimenti agli Enti sovraordinati al fine di verificare se l'Ente comunale possa o debba adottare particolari azioni in via precauzionale, in attesa degli esiti della Corte Costituzionale.

Si richiede l'iscrizione della presente interpellanza all'OdG del prossimo Consiglio Comunale.

Jesi, 8 febbraio 2016

**Il Consigliere Comunale
MASSIMO GIANANGELI**

